



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
AFFARI GENERALI

SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 242 del 29/09/2017

Registro del Settore
N. 39 del 28/09/2017

Oggetto: Gestione degli impianti sportivi comunali posti nella frazione di Sozzigalli.- Determina a contrarre e affidamento.-

Oggetto: Gestione degli impianti sportivi comunali posti nella frazione di Sozzigalli.- Determina a contrarre e affidamento.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- gli impianti sportivi della frazione di Sozzigalli sono stati affidati con determinazione n. 183/2015 in forza di apposita convenzione di gestione, alla A.t.S. Ritrovo Sportivo Sozzigalli - Coopernico Cooperativa Sociale dal 1/7/2015 fino al 30/6/2020;
- che a seguito di comunicazione di recesso anticipato della ATS concessionaria, con la determina a contrarre n. 108/2017, veniva emesso un bando pubblico per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di Sozzigalli per il periodo 01/7/2017-30/6/2020;
- che la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore, conclusasi il 20/5/2017, ha avuto esito negativo a causa della mancata presentazione di offerte (gara deserta);
- con delibera n. 55/2017 la giunta comunale disponeva, nelle more di individuazione di soluzioni idonee a garantire la fruizione degli immobili comunali in favore dei cittadini di Sozzigalli, di procedere ad una proroga tecnica contrattuale con la ATS concessionaria fino al 30/9/2017;
- con determina n. 170/2017 è stata prorogata la concessione in gestione alla ATS concessionaria dal 1/7/2017 al 30/9/2017;

Dato atto che il prossimo 30/9/2017 viene a scadere la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali sopra individuati;

Richiamata la deliberazione n. 78 del 14/9/2017 con la quale la giunta comunale, considerate le caratteristiche proprie della frazione di Sozzigalli dove gli immobili comunali sono utilizzati maggiormente per finalità di carattere aggregativo e sociale che non sportivo:

- ha individuato nella Fondazione Campori, in collaborazione con il settore Affari Generali del Comune di Soliera, il soggetto preposto alla individuazione di un progetto per la gestione e di utilizzo degli immobili comunali presenti nella frazione di Sozzigalli per valorizzarli e renderli fruibili nelle modalità più adeguate, da presentare in giunta entro il termine del 30/6/2018;
- ha disposto, nelle more di completamento del processo progettuale sopra indicato, di individuare una associazione di promozione sportiva presente sul territorio comunale disposta ad assumere la gestione degli impianti sportivi di Sozzigalli, alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità attualmente vigenti, al massimo sino alla data del 30/09/2018;

Dato atto che in data 15/9/2017 con lettera prot. 13089/2017 è stato richiesto alle associazioni di promozione sportiva presenti sul territorio comunale la disponibilità ad assumere la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio di Sozzigalli come previsto dalla delibera sopra richiamata n. 78/2017, prescrivendo come termine ultimo per la presentazione delle disponibilità le ore 17:00 del giorno 21/9/2017;

Verificato che alla data del 21/9/2017 è pervenuta una sola dichiarazione di disponibilità, inviata dall'associazione Ritrovo Sportivo di Sozzigalli la quale con nota prot. 13319/2017 ha manifestato il proprio interesse alla gestione degli impianti in argomento per un periodo di quattro mesi, eventualmente prorogabile per un ulteriore identico periodo;

Richiamato il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ed in particolare:

- L'art.32, comma 2, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte". Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.;

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamata inoltre la Delibera ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) n.1300 del 14 dicembre 2016 in merito alle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore in data 18 aprile 2016 del D.lgs. 50/2016, cd. Nuovo Codice Appalti, la quale evidenzia che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli *appalti di servizi sociali* di cui al Titolo VI, sez. IV. Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35. In tal caso, non si tratta di concessione, ma di appalto di servizi, poiché oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo. Pertanto, dovranno essere applicati gli articoli 140, 142 e 143, dettati dal codice per gli appalti di servizi sociali, ovvero la disciplina di cui all'articolo 36 per gli affidamenti sotto soglia.

Atteso che trattasi di appalto di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art.37 comma 1 D.Lgs.50/2016 l'Ente può procedere autonomamente nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (MEPA), fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip o Intercenter per il servizio in oggetto, né il servizio è negoziabile sul Mepa non essendo disponibili bandi attivi;

Vista la Legge Regionale E.R. n. 8/2017 ad oggetto "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive", in particolare l'art. 13 "*Affidamento degli impianti*";

Dato atto che la procedura ad evidenza pubblica di cui alla determina n. 108/2017 è andata deserta e che la successiva richiesta di disponibilità alla gestione ho trovato adesione nella sola associazione Ritrovo Sportivo di Sozzigalli (prot. 13319/2017 agli atti d'ufficio);

Ritenuto pertanto possibile ai sensi dell'art. 36 art. 2 comma a) del D.Lgs 50/2016 e secondo le previsioni indicate nel bando stesso, procedere all'affidamento diretto del servizio di concessione in gestione degli impianti in argomento con decorrenza dal 01/10/2017;

Considerato

- che l'associazione Ritrovo Sportivo di Sozzigalli è iscritta nell'albo comunale della associazioni di promozione sportiva con il n. 19, è in possesso dei requisiti necessari alla gestione come individuati nel vigente regolamento per la concessione in gestione ed uso degli impianti sportivi comunali, ha maturato esperienza nella gestione e presenta la solidità economica e strutturale richiesta;
- che l'importo complessivo dell'appalto compresa l'eventuale proroga ammonta a Euro 7.334,00 (+ IVA di legge);
- che gli impianti in argomento giusta deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 10/3/2015 sono privi di rilevanza economica;
- che l'appalto in argomento rientra nei servizi di cui all'allegato IX - CPV da 92000000-1 a 92700000-8;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali presenti nella frazione di Sozzigalli, per un periodo di quattro mesi con decorrenza dal 1/10/2017 al 31/1/2018 eventualmente prorogabile nel rispetto delle norme vigenti, per un ulteriore periodo di pari durata, in favore della associazione Ritrovo Sportivo di Sozzigalli, con sede in via Carpi Ravarino n. 1986 a Soliera, che ha presentato dichiarazione di disponibilità;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione che indichi il fine del contratto, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alla normativa vigente in materia;

Precisato pertanto che:

- il fine che si intende perseguire è quello di assicurare l'utilizzo a maggior beneficio della comunità, del centro civico e degli impianti sportivi comunali di Sozzigalli, per consentire all'utenza locale lo svolgimento dell'attività sportiva e di attività correlate e ricreative, garantendo l'accesso a tutti i cittadini ed alle associazioni;
- l'oggetto del contratto è la concessione in gestione e l'utilizzo degli impianti comunali oggetto del presente provvedimento, privi di rilevanza economica essendo caratterizzati da una connotazione sociale quali servizi da rendersi alla collettività, e pertanto qualificata come appalto di servizi
- Le clausole negoziali essenziali della concessione sono quelle riportate nella convenzione di gestione;
- l'affidamento è disposto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - il contratto è perfezionato tramite sottoscrizione della convenzione di gestione;

Dato atto che il corrispettivo massimo annuale come da deliberazione n. 29/2015 è stabilito in Euro 11.000,00 (oltre IVA), e che il canone che l'affidatario è tenuto a versare all'amministrazione per l'utilizzo degli impianti, ammonta ad Euro 2.000,00 (iva esclusa), e che è necessario procedere ad una riparametrizzazione in base al periodo di effettiva concessione in gestione;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4, comma 2 D.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 183, comma 9 D.lgs. n. 267/2000;
- la L.R. 6 luglio 2007 n. 11
- la L.R. 34/2000
- l'art. 42, comma 6, 7, e 8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 23 del Regolamento di contabilità;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2017 approvato con Del. C.C. n. 107 del 20/12/2016;
Visto il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con del. C.C. n. 109/2016 ed il PEG 2017 approvato con Del. G.C. 53 del 15/6/2017;

Considerato che:

- che come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.lgs. 267/2000 la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (Circolare n° 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

Di affidare, per le ragioni specificate in premessa qui integralmente richiamate ed approvate, alla Associazione di promozione sportiva Ritrovo Sportivo di Sozzigalli con sede legale in Soliera, via CARPI RAVARINO N. 1986 - partita iva 900003460368 - per un periodo di quattro (4) mesi con decorrenza dal 01/10/2017 al 31/01/2018, la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali presenti nella frazione di Sozzigalli identificati come segue:

- Centro civico posto in via Carpi Ravarino n. 1986: al P.Terra: spazi interni di ingresso, bar – ritrovo ricreativo, locali adibiti a studio medico, vani accessori - al 1° piano: cucina, sala, ripostiglio, ufficio, vani accessori - al 2° piano: sottotetto con vani accessori. Spazi esterni: n. 2 campi polifunzionali in erba scoperti, n. 1 campo da calcio in erba, con annesso altro campo in erba da allenamento/calcio a 7 (illuminato), locali di servizio e spogliatoi; spazi esterni adiacenti all'edificio con parco verde, gazebo, piccoli manufatti di deposito e bar estivo.

Di prevedere qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi le condizioni di opportunità e necessità, nel rispetto delle norme vigenti, la possibilità di proroga della concessione per un ulteriore periodo di pari durata;

Di dare atto che il corrispettivo e il canone annuale come determinati nella delibera di giunta comunale n. 29/2015, sono ricalcolati in base al periodo di effettiva concessione in gestione di quattro mesi ed ammontano rispettivamente a:

- E. 3.667,00 (oltre IVA di legge), il corrispettivo massimo erogabile;
- E. 667,00 (oltre IVA di legge), il canone;

Di disciplinare il rapporto tra l'Amministrazione comunale e l'affidatario attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione redatta sulla base dello schema approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 10/3/2015 tenendo conto delle esigenze peculiari connesse alla conduzione dell'impianto e delle esigenze dell'Amministrazione stessa;

Di dare atto che, il CIG relativo ai flussi finanziari derivanti dall'attuazione del presente provvedimento è il seguente: Z8320163ED

Di impegnare la spesa complessiva massima arrotondata di Euro 4.474,00 (IVA compresa), necessaria

al pagamento del corrispettivo previsto in favore del gestore, sul cap. 1833 "Spese per la gestione impianti sportivi in convenzione": così ripartita:

E. 3.132,00 (iva compresa) sul bilancio 2017;

E. 1.342,00 (iva compresa) sul bilancio 2018.

Di introitare a titolo di canone a carico del soggetto gestore la somma di Euro 813,67 (IVA compresa), nel capitolo 3129 "Introito per concessione impianti sportivi";

Di liquidare il corrispettivo sopra indicato, a fronte di presentazione di regolari fatture o note di liquidazione, debitamente vistate dal competente ufficio, ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Di pubblicare i dati contenuti nel presente atto nel sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti", al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

SETTORE: AFFARI GENERALI - SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Gestione degli impianti sportivi comunali posti nella frazione di Sozzigalli.- Determina a contrarre e affidamento.-

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2017	3132	1833	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 538		
	Descrizione		Spese per la gestione impianti sportivi in convenzione	
	Codice Creditore			
	CIG	Z8320163ED	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2018	1342	1833	0
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2018	U 64		
	Descrizione		Spese per la gestione impianti sportivi in convenzione	
	Codice Creditore			
	CIG	Z8320163ED	CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2017	813.67	3129	0
	Anno	Accertamento	Sub	Cassa economale
	2017	E 131		
	Descrizione		Introito per concessione impianti sportivi	
	Codice Creditore			
	CIG		CUP	
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 242 DEL 29/09/2017 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 29/09/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore NICOLETTA SCACCO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Gestione degli impianti sportivi comunali posti nella frazione di Sozzigalli.- Determina a contrarre e affidamento.-**”, n° 39 del registro di Settore in data 28/09/2017

NICOLETTA SCACCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 02/10/2017 al giorno 17/10/2017.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.